

# Giunta Regionale del Lazio

REGIONE LAZIO  
000058 27FEB79  
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA  
E ALL'AMBIENTE

## ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

DELL'11 DICEMBRE 1978

Addì undici dicembre millenovecentosettantotto, alle ore 10,40, nella Sede della Regione Lazio, in Roma, Via della Pisana 1301, si è riunita la Giunta composta:

SANTARELLI GIULIO . . . *Presidente*  
FERRARA MAURIZIO . . . *V. Presidente*  
BAGNATO AGOSTINO . . . *Assessore*  
BERTI MARIO . . . >  
CANCRINI LUIGI . . . >  
COLOMBINI LEDA . . . >  
DI SEGNI ALBERTO . . . >

PANIZZI GABRIELE . . .  
PIETROSANTI GIULIO . . .  
PULCI PAOLO . . .  
RANALLI GIOVANNI . . .  
SPAZIANI ARCANGELO . . . >  
VARLESE GUIDO . . . >

Comune DI ROMA  
UFFICIO SPECIALE  
PIANO REGOLATORE  
Assessore 9 MAR. 1979  
Prof. N. 31100  
CLASSE 7/1

Assiste il Segretario dott. Saverio Guccione.

( *omissis* )

### DELIBERAZIONE N. 6319

**Comune di Roma. Piano particolareggiato n. 11/L di esecuzione del territorio compreso tra la Via del Mare, il Canale allacciante di Palocco, la Via Saponara, la Via del Fosso di Dragoncello e la Via Carlo Albizzati (Dragona).**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1971, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale 25 maggio 1971, n. 2703 — ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione 5 novembre 1971, n. 2180, divenuta esecutiva a norma e per gli effetti dell'art. 59, 2° comma della legge 10 febbraio 1953, n. 62 — con la quale il Comune di Roma ha adottato il piano particolareggiato n. 11/L di attuazione del vigente piano regolatore generale di Roma per il territorio compreso tra la Via del Mare, il Canale allacciante di Palocco, la Via Saponara, la Via del Fosso di Dragoncello e la Via Carlo Albizzati;

VISTA la domanda con la quale il Comune di Roma ha chiesto l'approvazione del suddetto piano particolareggiato ai sensi dell'art. 16 della vigente legge urbanistica;

RITENUTO che il procedimento seguito è regolare e che, in dipendenza della pubblicazione degli atti — avvenuta nelle forme di legge — sono pervenute n. 3 opposizioni, in merito alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione della Giunta Municipale 5 settembre 1973, n. 5375, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione 6

044

novembre 1973, n. 2917, divenuta esecutiva a norma dell'art. 59, comma 2°, della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

CHE gli atti e gli elaborati del piano particolareggiato di cui trattasi, presentati all'Assessorato all'Urbanistica ed all'Assetto del Territorio di questa Regione, sono stati da questo sottoposti all'esame della Sezione Urbanistica Regionale;

CHE la citata Sezione, con relazione 23 maggio 1975, n. 3171, ha espresso il parere che il progetto presentato sia meritevole di approvazione con le modifiche specificate nella relazione stessa, da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la nota 10 luglio 1975, n. 3040, con la quale l'Assessorato all'Urbanistica ed all'Assetto del Territorio di questa Regione ha comunicato all'Amministrazione comunale di Roma il predetto parere della Sezione Urbanistica con l'invito a provvedere alla pubblicazione ed alle controdeduzioni relativamente alle modifiche richieste, a norma del citato art. 5 della legge n. 765/1967;

CONSIDERATO che il Comune di Roma ha provveduto alla pubblicazione la quale non ha dato luogo alla presentazione di alcuna opposizione nei termini di legge;

CHE fuori dei termini suddetti sono state inviate al Comune di Roma due istanze rispettivamente dell'ATAC, in data 22 aprile 1976, e della Soc. PROSIDER, in data 21 aprile 1976, contenenti proposte di modifiche relativamente ad alcune previsioni del progetto adottato;

VISTE la deliberazione della Giunta Municipale 30 agosto 1977, n. 6341, e la relativa delibera consiliare di ratifica 28 febbraio 1978, n. 793 — divenute esecutive, rispettivamente, per il visto apposto dalla Sezione di Controllo con verbale n. 142 del 14 settembre 1977 e per il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 59, 2° comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 — con le quali il Comune di Roma ha formulato le proprie controdeduzioni in merito alle modifiche richieste dalla Sezione Urbanistica ed alle istanze dell'ATAC e della Società Prosider sopra riportate;

VISTO il parere della Sezione Urbanistica 11 luglio 1978, n. 6059;

CONSIDERATO che la zonizzazione del p.p. rispetta le previsioni del vigente P.R.G. circa la destinazione delle aree incluse nel proprio perimetro, il tracciato della rete viaria principale nonché le previsioni comprensoriali del Piano Generale delle zone industriali di Roma approvato con D.I. 27 ottobre 1970, n. 16170 per quanto attiene specificamente la localizzazione delle aree industriali;

CHE l'estensione del perimetro del piano ad alcune zone con destinazione M1-M2-M3 ed N, ubicate all'esterno dei comprensori industriali di cui al suddetto Piano Generale, appare opportuna in quanto consente di realizzare una pianificazione più organica della zona ed un adeguato incremento di aree per attività collettive a servizio degli insediamenti industriali;

CHE le previsioni di piano in materia di viabilità sono conformi alle indicazioni di P.R.G., con un tracciato stradale che si svolge con andamento anulare in posizione pressoché baricentrica all'interno dei due comprensori industriali divisi dall'esistente Via del Mare;

CHE restano, così, definite quattro file di lotti, due per ciascun comprensorio, tutti disimpegnati dalla maglia viaria suddetta;

CHE i sovrappassaggi della Via del Mare ed i collegamenti con tale arteria della rete stradale consentono adeguati allacciamenti della zona con Roma ed Ostia nonché con arterie, quali il G.R.A., inestantisi con la rete viaria interregionale e nazionale;

CHE la presenza della ferrovia Roma-Lido e la possibilità rappresentata nella relazione di progetto di realizzare una stazione nella zona potrà inoltre consentire trasporti ferroviari sia pure a carattere locale;

CHE anche i collegamenti con i centri di attività collettive e le zone a verde, appaiono assicurati con l'assetto viario proposto;

CHE le sezioni stradali, quali risultano dall'apposito grafico di progetto, si ritiene siano sufficienti a smaltire il prevedibile volume di traffico in relazione anche al tipo di automezzi presumibilmente circolanti;

CHE viene pure assicurata una dotazione di aree per parcheggio lungo le strade previste, che risponde alle vigenti prescrizioni in materia;

CHE il piano particolareggiato in parola prevede una dotazione di aree per attività collettive (servizi, verde attrezzato per lo sport e parcheggi) che appare, nel suo complesso, rispondente alle prescrizioni di cui all'art. 5 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444;

CHE l'ubicazione delle aree con tale destinazione si ritiene sia tale da consentire una sufficiente funzionalità delle attrezzature previste;

CHE, peraltro, la Sezione Urbanistica Regionale, con la citata relazione n. 3171 del 23 maggio 1975, aveva rilevato che le destinazioni d'uso delle aree M/3 non prevedono l'impianto all'interno del piano di attrezzature per asilo nido, ritenute indispensabili per soddisfare le esigenze del personale impiegato nelle attività lavorative della zona, ed aveva, pertanto, prescritto che venisse reperito all'interno delle aree con destinazione M/3 del piano particolareggiato almeno un appezzamento di terreno su cui realizzare quel tipo di infrastruttura;

CHE il Comune di Roma, condividendo l'esigenza rappresentata dalla Sezione Urbanistica, ha — con la citata delibera di Giunta 30 agosto 1977, n. 6341 — proposto la destinazione ad asilo nido di una area, già in zona N, contigua ad altra destinata a servizi scolastici (scuola materna ed elementare) con recupero della superficie a verde pubblico attribuendo tale destinazione ad un'area, di pari dimensione, già destinata ad attività artigianali;

CHE la suddetta proposta comunale appare ammissibile, così come graficizzata sulla tavola 2 bis « Allegato A alla delibera di controdeduzioni comunali al parere regionale » ai punti 1 e 2 in quanto l'area che viene destinata a verde pubblico ricade in un comprensorio che risulta di proprietà comunale;

CHE accettabile si ritiene l'inclusione nel piano particolareggiato di aree classificate in zona M/2 — servizi privati — la cui destinazione d'uso fissata dal piano stesso appare integrativa di quelle previste per le zone M/3;

CONSIDERATO che le aree per insediamenti industriali comprese nel piano particolareggiato hanno tutte destinazione L/2 — piccole industrie e artigianato industriale — ed il loro perimetro rispetta, come detto, sia le previsioni del vigente P.R.G. che quelle del Piano Generale per le zone industriali di Roma;

CHE accettabile appare lo schema di suddivisione in lotti dell'intero comprensorio industriale — che è tutto di proprietà comunale — già predisposto dal Comune in sede di piano particolareggiato e la distribuzione del tipo di attività, che prevede l'insediamento per attività artigianali industriali, con lotti minimi di mq. 2000, nella parte a nord della Via del Mare più vicina all'abitato della località « Dragoncello », insediamenti per piccole industrie con lotti della superficie superiore di mq. 5000 nelle parti esterne dei comprensori, lato Ostia, e insediamenti per piccole industrie di più modeste dimensioni, nella parte a sud della Via del Mare (verso Roma);

CHE, poiché, la documentazione prodotta dal Comune non indica il tipo di industria previsto nel comprensorio del piano, va raccomandato al Comune stesso di operare — per quanto di competenza in sede di esame delle richieste di impianti industriali nella zona — una selezione che tenga principalmente conto della compatibilità e rispondenza degli indirizzi produttivi alle infrastrutture pubbliche programmate nel piano e delle ubicazioni del comprensorio ai fini della tutela dell'ambiente da qualsiasi forma di inquinamento;

CHE a tale scopo la Sezione medesima aveva anche richiesto che il Comune integrasse la documentazione già prodotta con una breve relazione, corredata di eventuale schema grafico, sulla prevista rete di collettori per la raccolta delle acque di rifiuto, sul sistema di smaltimento delle stesse e di quelle meteoriche e sull'ubicazione dell'eventuale impianto di depurazione nonché sul sistema di adduzione per l'alimentazione idrica del comprensorio;

CHE il Comune, in relazione alla surriportata richiesta, con la citata delibera di Giunta n. 6341/1977, ha provveduto alla integrazione degli atti con una relazione sulle fognature e sugli impianti di depurazione per il piano in esame e con una relazione sulla alimentazione idrica primaria, potabile e industriale, connessa con la realizzazione del piano stesso;

CHE dette relazioni ed annesse planimetrie costituenti, rispettivamente, gli allegati C1 e C2 della predetta delibera di Giunta n. 6341, appaiono accettabili;

CONSIDERATO che il piano particolareggiato di cui trattasi è corredato di una relazione sulla previsione della spesa necessaria per l'esecuzione delle opere pubbliche ricadenti nel proprio comprensorio;

CHE non risultando indicate negli elaborati del piano le fasi di attuazione delle opere pubbliche previste, va raccomandato di procedere all'esecuzione di dette opere pubbliche, nel previsto termine di validità del piano (10 anni dall'approvazione), secondo il seguente ordine di priorità:

- strade e allacciamenti;
- scuole e servizi comuni;
- acquisizione aree a verde destinate ad attività collettive;
- dotazione di tali aree delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività ricreative previste;

CHE contemporaneamente dovrà essere stimolata a cura del Comune la rapida attuazione delle aree destinate a servizi privati che, come detto, risultano integrativi di quelli pubblici previsti;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione, che esse risultano complete di prescrizioni per ogni settore d'intervento ed appaiono idonee nel loro complesso, a rispondere alle specifiche esigenze esecutive del piano particolareggiato;

CHE le stesse, peraltro, vanno integrate ed aggiornate, in alcune delle prescrizioni per assicurarne la corrispondenza alla normativa del P.R.G. in vigore;

CHE, in particolare, per quanto riguarda l'art. 1 — zona artigianale industriale — il primo periodo del quarto capoverso va modificato ed integrato come segue:

« I distacchi degli edifici dagli altri confini del lotto non devono essere inferiori all'altezza degli stessi edifici verso il confine ed in ogni caso, mai inferiori a mt. 10,00 giusta il disposto di cui all'art. 14/2 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. La distanza tra fabbricati all'interno di uno stesso lotto deve essere almeno pari all'altezza del fabbricato più alto »;

CHE anche per l'art. 2 — zona per piccole industrie e magazzini — il terzo capoverso va modificato ed integrato con il periodo sopra riportato e con l'aggiunta della seguente frase:

« I distacchi dal filo stradale devono essere sistemati a verde con alberature »;

CHE il terzo capoverso dell'art. 3 — zona per medie industrie — va modificato ed integrato come segue:

« I distacchi degli edifici dagli altri confini del lotto e da altri corpi di fabbrica dello stesso complesso devono essere almeno pari all'altezza dell'edificio principale ed in nessun caso inferiori a mt. 10. I distacchi dal filo stradale devono essere sistemati a verde con alberature »;

CHE sempre per quanto riguarda i suddetti articoli la Sezione Urbanistica Regionale ha rilevato la inesattezza del rinvio a « tutto quanto disposto dagli articoli 3 e 14 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. adottato dal Consiglio Comunale il 27 agosto 1966 » contenuto al sesto ed ultimo capoverso dell'art. 1, penultimo capoverso dell'art. 2 e al penultimo capoverso dell'art. 3, e aveva segnalato la necessità che siano, invece, richiamati gli articoli 3 e 14 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. nel testo approvato con D.M. 6 dicembre 1971, n. 4876 — più aggiornato rispetto a quello indicato dal Comune;

CHE la Sezione Urbanistica ha, pertanto, richiesto che i capoversi in parola vengano formulati come segue: « Le costruzioni dovranno, inoltre, rispettare, per quanto non indicato nel presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 14 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. nel testo approvato con D.M. 6 dicembre 1971, n. 4876 »;

CONSIDERATO che il Comune di Roma, ha concordato con la surriportata richiesta;

CHE il secondo capoverso dell'art. 4 — verde di rispetto assoluto della viabilità — va modificato come segue:

« Tali aree dovranno essere espropriate, sistemate a verde su arredo stradale e per quanto riguarda le fasce laterali alle strade aventi profondità di almeno mt. 25, potranno recepire, limitatamente alla zona eccedente la profondità di mt. 20, parcheggi ed, eccezionalmente, previo parere degli uffici tecnici competenti, impianti di distribuzione carburanti »;

CHE il primo capoverso dell'art. 5 — verde pubblico organizzato — va integrato come segue:

« Le aree a tale destinazione saranno acquisite dall'Amministrazione comunale ed utilizzate per la creazione di impianti sportivi pubblici ovvero per ospitare attività ricreative che investano contemporaneamente i caratteri di pubblica iniziativa e di pubblico interesse, a servizio esclusivo degli insediamenti previste dal piano particolareggiato »;

CHE il secondo capoverso dello stesso art. 5 va modificato come segue:

« La realizzazione di tali opere potrà in parte essere data in concessione a Enti e Società sportive a tali scopi finalizzati »;

CHE l'art. 6 — verde pubblico di protezione dei fossi — va modificato e integrato come segue:

« Lungo i fossi esistenti o lungo il previsto nuovo tracciato di questi, sono state previste delle fasce continue di larghezza variabile che dovrà recepire le opere idrauliche. La larghezza delle fasce ha carattere indicativo e costituisce il valore minimo del vincolo ma sarà suscettibile di ampliamenti in relazione al parere che al riguardo dovrà esprimere, prima dell'approvazione dei progetti per la edificazione delle aree contigue ai fossi, il competente Ufficio del Genio Civile sulla base dei dati idrometrici dei corsi d'acqua, del loro regime idraulico e delle conseguenti caratteristiche delle opere di difesa necessarie ».

« Le fasce, sui due lati, dovranno essere sistemate a verde in modo idoneo con l'osservanza delle vigenti norme in materia »;

CHE l'art. 7 — vincolo di inedificabilità — va così modificato:

« Su tali aree è tassativamente vietata qualsiasi costruzione. La cubatura assegnata a dette aree secondo la destinazione di zona e di uso di P.R.G. potrà essere recuperata sulle aree contigue secondo la normativa dello stesso P.R.G. »;

CHE l'art. 8 — servizi pubblici di quartiere — va modificato ed integrato come segue:

« Dette aree dovranno mantenere la destinazione d'uso prevista dal piano particolareggiato e la loro attuazione dovrà avvenire in conformità delle prescrizioni di cui all'art. 15 delle vigenti norme tecniche di P.R.G. per sottozona M/3 »;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le opposizioni presentate avverso le previsioni del piano particolareggiato di cui trattasi, che, in conformità alle relative controdeduzioni comunali e per i motivi nelle stesse dedotti, l'opposizione Soc. Generale Immobiliare per lavori di utilità pubblica ed agraria (1) va accolta, mentre vanno respinte l'opposizione della STEFER (2) e quella del Sig. Claudio Patrizi (3);

CONSIDERATO, per quanto riguarda le istanze che l'ATAC e la Soc. PROSIDER hanno presentato, fuori termine, successivamente alla pubblicazione da parte del Comune delle modifiche richieste dalla Sezione Urbanistica, che il Comune medesimo con la citata delibera n. 6341/1977 le ha ritenute improponibili in relazione allo stato dell'istruttoria del procedimento di approvazione del piano in quanto riferentesi ad originarie previsioni del piano adottato non interessate dalle modifiche richieste da questa Regione;

CHE, lo stesso Comune ha, comunque, fatto presente che questa Regione, ove riscontrasse fondate le richieste formulate con dette istanze, potrebbe stralciare dalla approvazione del piano le aree interessate dalle istanze stesse onde consentire all'Amministrazione comunale di proporre adeguate soluzioni al riguardo;

CHE analoga proposta il Comune ha formulato in merito alla accertata necessità di modificare il tracciato di una strada di piano particolareggiato che secondo una errata previsione di piano, come rappresentato con la nota dell'Ufficio Speciale del Piano Regolatore, n. 2077, del 20 marzo 1978, investe l'edificio di proprietà dell'Ente « Figli dei Detenuti »;

Che dagli atti esaminati, si è rilevato che le richieste avanzate dall'ATAC riguardano la necessità di realizzare una rimessa per 200 autobus urbani all'interno del perimetro del piano particolareggiato utilizzando un'area destinata dal piano particolareggiato stesso a zona M1 (trasporti);

CHE, a tale scopo, l'ATAC ha chiesto alcune modifiche alle previsioni riguardanti l'area in questione (abilizione di un accesso già previsto, affinché questo venga definito in sede di progetto esecutivo del deposito, ed eliminazione di un vincolo a verde di rispetto della viabilità stabilito lungo il confine nord dell'area M1);

CHE la Soc. PROSIDER ha segnalato al Comune *gli inconvenienti* derivanti alla propria attività dalla riduzione del lotto di proprietà previsto dal piano particolareggiato, a causa di una strada che incide sul lotto medesimo e di una esigua zona destinata a verde di rispetto dei fossi;

CHE in merito a tali istanze ed alla modifica del tracciato viario prossimo all'edificio dell'Ente « Figli di Detenuti », a cui si è sopra fatto cenno, si concorda col Comune circa la loro improponibilità nella presente fase istruttoria del piano, trattandosi di richieste che riguardano previsioni non interessate da proposte di modifica in base al parere già espresso dalla Sezione e, pertanto, si ritiene debbano essere respinte in questa sede;

CHE, peraltro, le relative soluzioni indicate dal Comune sulla tavola 2 bis — allegato A alla delibera di controdeduzioni comunali al parere della Regione — con i numeri da 3 a 10, pur apparendo in linea di massima ammissibili, potranno da parte del Comune stesso, essere riproposte con apposito provvedimento di variante al presente piano particolareggiato;

un testo di norme tecniche di attuazione, una relazione tecnica sulle fognature e impianti di depurazione e relativo allegato, e una relazione tecnica, e relativo allegato, sulla ali-

CHE tale procedura si ritiene possa assicurare ancor più di quella suggerita dal Comune (stralcio dall'approvazione del p.p. delle aree interessate dalle soluzioni ora rappresentate per consentire al Comune di proporle con separato provvedimento) la necessaria unitarietà progettuale nell'ambito del comprensorio di piano e la continuità previsionale anche per quanto attiene la validità dei vincoli imposti dal p.p. sulle aree di cui trattasi;

CHE in relazione a quanto sopra, tutte le indicazioni relative alle richieste in questione, riportate, come precisato dal Comune, ai soli fini esplicativi, sulla citata tavola 2 bis, allegato A, alla delibera di controdeduzioni comunali al parere della Regione, devono intendersi soppresse e sostituite dalle originarie previsioni zonizzative del p.p. adottato;

RITENUTO che la Soprintendenza alle Antichità di Ostia, con la nota n. 2521 del 19 novembre 1974, ha espresso il proprio parere favorevole di massima sul tipo di insediamento previsto riservandosi, peraltro, di intervenire a termini di legge, ove necessario, in sede di esame dei singoli progetti e in caso di rinvenimenti in sede di esecuzione dei lavori;

CHE anche la Sovrintendenza ai Monumenti del Lazio ha espresso il proprio parere favorevole sul piano con nota n. 15510 del 12 febbraio 1975;

VISTE le relazioni della Sezione Urbanistica Regionale 23 maggio 1975, n. 3171, e 11 luglio 1978, n. 6059;

SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

#### DELIBERA

Con le modifiche, le prescrizioni e le raccomandazioni di cui alle premesse è approvato — a norma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni — il piano particolareggiato n. 11/L di esecuzione del vigente piano regolatore generale del Comune di Roma per il territorio compreso tra la Via del Mare, il canale allacciante di Palocco, la Via Saponara, la Via del Fosso di Dragoncello e la Via Carlo Albizzati, adottato dal Comune interessato con deliberazione della Giunta Municipale 25 maggio 1971, n. 2703, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione 5 novembre 1971, n. 2180.

Per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni sono fissati i termini rispettivamente di due e quattro anni dalla data della presente delibera.

I lavori dovranno avere inizio entro tre anni ed essere ultimati entro dieci anni dalla data medesima.

Le opposizioni sono decise in conformità a quanto specificato in narrativa;

Il progetto, vistato dall'Assessore all'Urbanistica, consiste:

in una planimetria in scala 1:2.000 (planimetria catastale - zonizzazione);

in una planimetria in scala 1:2.000 (rete viaria);

in una planimetria in scala 1:2000 (planimetria catastale);

in un testo di norme tecniche di attuazione;

in un elaborato contenente gli elenchi catastali delle proprietà;

in una relazione di previsione delle spese;

in una relazione tecnica;

nella deliberazione della Giunta Municipale 5 settembre 1973, n. 5375, e nella relativa delibera consiliare di ratifica 6 novembre 1973, n. 2917, contenenti le controdeduzioni comunali alle opposizioni presentate.

Nella deliberazione della Giunta Municipale 30 agosto 1977, n. 6341, e nella relativa deliberazione consiliare di ratifica 28 febbraio 1978, n. 793, contenenti le controdeduzioni alle modifiche proposte dalla Sezione Urbanistica e in una planimetria in scala 1:2000, in

mentazione idrica costituenti, rispettivamente, gli allegati A-B-C1-C2 della suddetta deliberazione di Giunta 30 agosto 1977, n. 6341.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

( o m i s s i s )

IL SEGRETARIO

F.to: Dott. SAVERIO GUCCIONE

IL PRESIDENTE

F.to: Giulio Santarelli

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

*La Commissione di controllo sugli atti  
dell'Amministrazione Regionale ha con-  
sentito l'ulteriore corso nella seduta del*  
.....31 GEN. 1979..... con verbale n. ....377 / 26.....

Per copia conforme all'originale

Roma, li .....16 FEB. 1979.....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

